

**DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE MATERNO-INFANTILI E DELL'ADULTO
REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA IN
"TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA" (CLASSE L-SNT3)**

Indice

Art. 1	Premesse e finalità	pag. 1
Art. 2	Conoscenze richieste per l'accesso e modalità di ammissione	pag. 1
Art. 3	Organizzazione didattica	pag. 2
Art. 4	Iscrizione a tempo parziale	pag. 2
Art. 5	Esami e verifiche del profitto	pag. 2
Art. 6	Iscrizione agli anni successivi	pag. 3
Art. 7	Iscrizione a singoli insegnamenti	pag. 3
Art. 8	Trasferimenti da altri corsi di studio o da altri atenei e riconoscimento crediti	pag. 3
Art. 9	Piani di studio	pag. 4
Art. 10	Prova finale	pag. 4
Art. 11	Conseguimento della laurea	pag. 4
Art. 12	Tutorato	pag. 5
Art. 13	Assicurazione della qualità della didattica	pag. 5
Art. 14	Trasparenza e conflitto di interessi	pag. 5
Art. 15	Norme finali e transitorie	pag. 6

Art. 1 – Premesse e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina gli aspetti organizzativi e didattici del Corso di Laurea in Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia L- SNT3, di seguito CdS, in conformità alla normativa vigente in materia, allo Statuto dell'Università di Modena e Reggio Emilia, al Regolamento Didattico di Ateneo, nonché alle altre norme regolamentari vigenti. Il Regolamento Didattico di Ateneo è consultabile on-line all'indirizzo <http://www.unimore.it/ateneo/regolamenti.html>.
2. Il CdS afferisce al Dipartimento di Scienze mediche e chirurgiche materno-infantili e dell'adulto. L'organo collegiale competente è il Consiglio di Corso di laurea in Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia di seguito indicato con CCdS. Che svolge la sua attività secondo quanto previsto dallo Statuto e dalle norme vigenti in materia ,per quanto non disciplinato dal presente Regolamento.
3. La scheda completa del Corso, nonché la scheda sintetica (in cui sono riportate le principali informazioni riguardanti i requisiti di ammissione, l'eventuale numero massimo di posti disponibili, la durata, la modalità di erogazione degli insegnamenti e le tasse di iscrizione) sono consultabili on line sul portale www.university.it. Le informazioni sono altresì pubblicate sul portale dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia www.unimore.it.

Art. 2 – Conoscenze richieste per l'accesso e modalità di ammissione

1. Gli studenti che intendono iscriversi al CdS devono essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente. L'accesso al Corso avviene previo superamento di apposita prova, secondo quanto previsto dalla normativa vigente relativa ai corsi di Laurea delle professioni sanitarie a numero programmato a livello nazionale e dal relativo bando emanato da UNIMORE.
2. Per assicurare la proficua frequenza negli studi, occorre possedere sufficienti conoscenze nelle discipline scientifiche (chimica, matematica, fisica di base e biologia). Occorre inoltre possedere adeguate competenze cognitivo-intellettuali (cultura generale e ragionamento logico).
3. Le modalità di accertamento e i contenuti del test di verifica sono dettagliatamente pubblicizzati, con congruo anticipo, nell'apposito bando o avviso. Qualora se ne manifesti la necessità ,sulla base degli esiti della prova di ammissione, il CdS può attribuire obblighi formativi aggiuntivi (OFA) da recuperare attraverso la frequenza di corsi di recupero opportunamente indicati

4. Gli eventuali OFA, relativi alla valutazione della preparazione iniziale, debbono essere assolti entro il primo anno di corso dallo studente attraverso la frequenza ad attività formative organizzate dal CdS
5. In preparazione del test di ammissione al CdS vengono talvolta organizzate, attività formative facoltative per lo studente. Le suddette attività sono esterne al CdS e non comportano alcun obbligo da parte di esso verso il candidato.
6. Al fine di consentire l'assolvimento degli OFA, possono essere previste specifiche attività formative propedeutiche e integrative, realizzabili anche mediante corsi a distanza (FAD) frequentabili dallo studente per via telematica nei momenti a lui più congeniali.

Art. 3 – Organizzazione didattica

1. Il CdS è articolato in un curriculum, che è attivato secondo quanto indicato per la coorte di immatricolati nell'anno accademico di riferimento nella scheda sintetica del corso pubblicata sul portale www.university.it. Le informazioni sono altresì pubblicate sul portale dell'Università di Modena e Reggio Emilia www.unimore.it.
2. Le attività formative programmate per la coorte di studenti immatricolati nell'anno accademico di riferimento, l'elenco degli insegnamenti previsti nei vari anni di corso con riferimento ai settori scientifico-disciplinari e agli ambiti disciplinari in cui si articola l'ordinamento didattico del CdS, la loro eventuale organizzazione in moduli, i CFU assegnati a ciascuna attività formativa sono consultabili nella scheda sintetica del corso pubblicata sul portale www.university.it e sul sito del CdS www.cltrmir.unimore.it. Con le stesse modalità sono resi noti, prima dell'inizio dell'anno accademico, per ciascun insegnamento o modulo i nominativi dei docenti responsabili, gli obiettivi formativi, i programmi, le eventuali propedeuticità, i metodi didattici adottati, i risultati di apprendimento attesi e i metodi di accertamento dei risultati di apprendimento. I calendari delle lezioni e degli esami sono consultabili nella scheda completa del corso pubblicata sul portale www.university.it, oppure sul sito del CdS www.cltrmir.unimore.it.
3. Ad 1 CFU corrispondono 25 ore di impegno medio per studente, assicurando che almeno 13 di esse siano a disposizione dello stesso per lo studio personale o per altre attività formative di tipo individuale, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico, indicate nell'ordinamento didattico del corso di studio.
4. L'attività didattica degli insegnamenti è organizzata in due periodi didattici (semestri).

Art. 4 – Iscrizione a tempo parziale

1. Il CdS non prevede per gli studenti l'iscrizione in regime di studio a tempo parziale.

Art. 5 – Esami e verifiche del profitto

1. Per ciascuna attività formativa è previsto un accertamento conclusivo alla fine del periodo in cui si è svolta l'attività. Nel caso di un insegnamento integrato o comunque articolato in più moduli, l'accertamento del profitto dello studente determina una votazione unica sulla base di una valutazione collegiale, contestuale e complessiva. Con il superamento dell'accertamento conclusivo lo studente acquisisce una votazione espressa in trentesimi o una idoneità, unitamente ai CFU attribuiti all'attività formativa.
2. Il numero massimo degli esami o valutazioni finali del profitto necessari per il conseguimento del titolo non può essere superiore a 20. Al fine del computo vanno considerate le seguenti attività formative: di base; caratterizzanti; affini o integrative; a scelta (conteggiate complessivamente come un solo esame).
3. Gli accertamenti finali possono consistere in: esame orale o scritto, test con domande a risposta aperta o chiusa, simulazioni, esercitazione al computer od elaborati scritti su argomenti specifici assegnati dal Docente. Le modalità dell'accertamento finale, che possono comprendere anche più di una tra le forme su indicate e la possibilità di effettuare accertamenti parziali in itinere, nonché i relativi criteri di valutazione sono indicati prima dell'inizio di ogni anno accademico dal docente responsabile dell'attività formativa. Le modalità con cui si svolge l'accertamento devono essere le stesse per tutti gli studenti e rispettare quanto stabilito all'inizio dell'anno accademico. Le verifiche del profitto si svolgono previo accertamento dell'identità dei candidati e sono effettuate in presenza di pubblico.
4. Gli eventuali accertamenti in itinere non dovranno apportare turbative alla didattica degli altri insegnamenti e non potranno essere sostitutivi degli accertamenti previsti al comma 1.

5. La conoscenza della lingua straniera verrà verificata tramite una prova scritta e/o orale che valuterà il raggiungimento della soglia di conoscenza (B1 oppure B2 oppure C1 oppure C2) definita prima dell'inizio dell'Anno Accademico dal Centro Linguistico di Ateneo. Le competenze teorico-pratiche inerenti la professione di Tecnico Sanitario di Radiologia Medica verranno verificate attraverso gli esami di profitto secondo le modalità già descritte al comma 3 del presente articolo. I risultati dei

periodi di tirocinio all'estero verranno verificati e riconosciuti con le stesse modalità previste per i tirocini curriculari obbligatori.

6. Per poter sostenere la verifica finale del profitto e conseguire i CFU relativi a ciascun insegnamento, lo studente dovrà avere frequentato almeno il 75% delle ore di attività d'aula e il 100% dell'Attività Formativa Professionalizzante. La frequenza delle attività didattiche potrà essere accertata nelle forme ritenute più idonee. E' obbligo dello studente rispettare le propedeuticità consultabili al seguente link: <http://www.cltrmir.unimore.it/site/home/didattica/propedeuticità-e-iscrizione-agli-anni-successivi.html>.

7. La sessione d'esame è unica, ha inizio il 1° novembre e termina entro il 20 aprile dell'anno accademico successivo. Sono previsti almeno sei appelli per anno solare nei periodi di interruzione delle lezioni. Il calendario degli appelli deve essere reso noto con congruo anticipo ovvero almeno 30 giorni prima della fine delle lezioni. Di tali appelli cinque devono essere così ripartiti:

- due appelli a distanza minima di 15 giorni nell'intervallo tra il primo e il secondo semestre;
- due appelli a distanza minima di 15 giorni tra giugno e luglio;
- un appello a settembre.

Per gli studenti fuori corso possono essere previsti appelli straordinari nel periodo tra marzo-maggio e ottobre-dicembre, ferma restando la possibilità di partecipare a tutti gli altri appelli senza limitazioni.

8. I CFU acquisiti hanno validità per un periodo di 5 anni dalla data dell'esame. Dopo tale termine il CCdS dovrà verificare l'eventuale obsolescenza dei contenuti conoscitivi, provvedendo eventualmente alla determinazione di nuovi obblighi formativi per il conseguimento del titolo di studio.

9. Le Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto sono nominate in conformità a quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 6 – Iscrizione agli anni successivi

1. È consentito il passaggio dal 1° al 2° anno per gli studenti che hanno un debito formativo non superiore a 15 CFU. È consentito il passaggio dal 2° al 3° anno per gli studenti che hanno un debito formativo non superiore a 20 CFU. Da tale computo sono esclusi i CFU relativi alle Attività a scelta dello studente, alle Ulteriori attività Formative e alla conoscenza della lingua Inglese. Per le studentesse che hanno un'inidoneità temporanea per gravidanza allo svolgimento dei tirocini curriculari, i CFU relativi agli esami di tirocinio non verranno inclusi ai fini del calcolo del debito formativo.

2. Lo studente viene iscritto come ripetente se:

- essendosi iscritto al Corso di Laurea con un OFA, non lo abbia colmato entro il primo anno. Lo studente deve riscriversi al primo anno di corso finché non abbia assolto l'OFA.
- nell'anno accademico precedente non ha ottenuto il previsto numero minimo di attestazioni di frequenza e abbia un debito formativo superiore a quello consentito per l'iscrizione all'anno successivo, come stabilito nel comma 1 del presente.

Lo studente viene iscritto come fuori corso se, avendo acquisito tutte le frequenze previste per il conseguimento del titolo accademico, si trova in difetto di esami.

3. Lo studente decade comunque dallo status di iscritto qualora non superi alcun esame di profitto per cinque anni accademici consecutivi.

Art. 7 – Iscrizione ai singoli insegnamenti

1. Non è consentita l'iscrizione a insegnamenti singoli.

Art. 8 – Trasferimento da altri corsi di studio o da altri atenei e riconoscimento crediti

1. Il trasferimento da altri corsi di studio e/o da altri atenei è consentito previa verifica delle conoscenze e competenze effettivamente possedute, in conformità all'apposito bando di ammissione/trasferimento pubblicato sul sito Unimore alla pagina <http://www.unimore.it/bandi/StuLau.html>.

2. Il trasferimento da corsi di studio in Tecniche di Radiologia Medica per Immagini di altri atenei italiani è consentito, limitatamente alla disponibilità dei posti.

L'eventuale riconoscimento dei CFU avverrà ad opera del CCdS secondo i seguenti criteri:

a. se lo studente proviene dallo stesso corso di studio o della medesima classe, la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare direttamente riconosciuta non può essere inferiore al 50%.

Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato dal CCdS.

Nel caso in cui sussistano specifiche convenzioni, il riconoscimento di crediti acquisiti presso altre università italiane o straniere può essere determinato in maniera automatica, compatibilmente con quanto previsto dai regolamenti di ateneo e dalla normativa vigente in materia.

3. In caso di convalida integrale di un esame sostenuto e dei crediti acquisiti, viene confermato il voto originario. Il voto originario viene confermato anche qualora la convalida sia subordinata al superamento di un colloquio integrativo.

4. Nel caso in cui uno studente iscritto al CdS chieda il riconoscimento di un singolo insegnamento superato presso un altro ateneo e previsto come obbligatorio nell'offerta didattica programmata, il CdS o la commissione preposta valuta discrezionalmente se concedere o meno il riconoscimento dei relativi CFU.

Art. 9 – Piani di studio

1. Il CdS è articolato su un unico Piano degli Studi conforme all'ordinamento didattico del corso.

2. Le attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il progetto formativo ai sensi dell'articolo 10, comma 5, lettera a) del D.M. 270/2004, potranno essere scelte tra tutte quelle offerte nell'Ateneo. Il CCdS può indicare le attività "a scelta dello studente", già preventivamente valutate coerenti con il percorso formativo.

Art. 10 – Prova finale

1. La prova finale, è organizzata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, in due sessioni definite a livello nazionale. La prima di norma, nel periodo di ottobre –novembre e la seconda in marzo – aprile. La prova finale, che ha valore di esame di stato abilitante all'esercizio professionale, si compone di:

a. una prova pratica nel corso della quale lo studente deve dimostrare di aver acquisito le conoscenze e le abilità teorico-pratiche e tecnico-operative proprie dello specifico profilo professionale;

b. redazione di un elaborato di una tesi e sua dissertazione

2. Il non superamento della prova pratica interrompe la Prova finale di Laurea, che sarà ripetuta interamente in una data successiva.

3. Per ogni studente viene nominato un relatore (docente o un ricercatore del CdS), incaricato di assegnare l'argomento oggetto di discussione della tesi, di seguire la preparazione alla prova finale e di relazionare in merito alla commissione. L'assegnazione degli argomenti e l'individuazione del relatore avvengono, di norma, entro 6 mesi dallo svolgimento dell'esame finale e sono sottoposti all'approvazione da parte del Presidente del CdS e del CCdS.

4. La Commissione per la prova finale è composta da non meno di 7 e non più di 11 membri, nominati dal Rettore su proposta del CCdS e comprende almeno 2 membri designati dal Collegio Professionale.

5. La prova finale potrà essere sostenuta in una lingua straniera, preventivamente concordata con il Presidente del CCdS. In questo caso andrà predisposto anche un riassunto esteso del lavoro svolto in lingua italiana.

Art. 11 – Conseguimento della Laurea

1. La Laurea si consegue con l'acquisizione di 180 CFU, nel rispetto del numero massimo di esami o valutazioni finali del profitto previste. Lo studente dovrà inoltre aver superato con esito positivo l'esame finale di cui all'articolo precedente.

2. Le modalità e i criteri per la valutazione conclusiva devono tenere conto dell'intera carriera dello studente. Verranno considerati i tempi e le modalità di acquisizione dei CFU, le attività formative precedenti e la prova finale. Saranno inoltre considerati come elementi rilevanti, una buona capacità

espositiva, la completezza della documentazione bibliografica e l'accuratezza del metodo adottato per lo sviluppo del lavoro.

3. Il voto finale di Laurea è espresso in centodecimi. Il voto minimo per superare la prova è sessantasei/centodecimi. Il voto finale è costituito dalla somma, arrotondata per eccesso o per difetto al numero intero più vicino tenendo conto:

- a. della media ponderata degli esami di profitto;
- b. dell'incremento di voto, pure espresso in centodecimi fino a un massimo di 10/110, conseguito nella prova finale (da 0 a 5 per la prova pratica e da 0 a 5 per l'elaborato di tesi e la sua dissertazione). Il non superamento della prova pratica interrompe l'esame di Laurea, che sarà ripetuto interamente in una seduta successiva.
- c. dell'eventuale incremento di voto legato al conseguimento di lode ottenuta negli esami di profitto (0,3 punto per lode);
- d. dell'eventuale incremento di voto (massimo 1/110) legato al coinvolgimento in programmi di scambio internazionale (Erasmus).

4. Rispetto alla votazione finale, la lode può venire attribuita, con parere unanime della Commissione di Laurea, per i candidati che:

a) hanno conseguito un punteggio finale $\geq 113/110$

oppure

b) con un punteggio finale di 110/110 hanno conseguito almeno 3 lodi negli esami di profitto

oppure

c) con un punteggio finale di 110/110 hanno sostenuto un'eccellente prova finale.

5. È possibile conseguire la Laurea in un tempo minore della durata normale del CdS (tre anni). È possibile sostenere le verifiche di profitto delle attività formative dell'anno di corso successivo soltanto dopo aver superato quelle dell'anno di corso cui si è iscritti e quelle relative agli anni precedenti.

Art. 12 – Tutorato

1. Il CCdS organizza attività di tutorato in conformità con quanto deliberato dagli organi accademici e dal Consiglio di Dipartimento. Il CCdS può avvalersi delle eventuali iniziative di Dipartimento e/o di Ateneo.

2. Il CCdS assicura, per quanto di competenza, le necessarie informazioni al Nucleo di Valutazione di Ateneo per lo svolgimento delle funzioni previste dall'art. 1, comma 2 della legge n. 370/1999.

Art. 13 – Assicurazione della qualità della didattica

1. Il Presidente è il responsabile della qualità del CdS. Sotto la sua direzione e in coordinamento con il CCdS vengono svolte le attività di assicurazione della qualità, documentate nella Scheda Unica Annuale del CdS (SUA-CdS) e nei Rapporti di Riesame. Gli obiettivi dell'assicurazione della qualità sono definiti dal CdS in coerenza con le politiche della qualità stabilite a livello di Ateneo e di Dipartimento.

2. Il Presidente è affiancato nelle attività di assicurazione della qualità da un gruppo di gestione (coincidente con il gruppo di riesame) che include obbligatoriamente una componente studentesca.

3. Presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia è istituita la Commissione paritetica docenti-studenti che svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; individua indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse e formula pareri sull'attivazione e soppressione dei corsi di studio. La Commissione, basandosi sull'analisi della SUA-CdS, dei Rapporti di Riesame e di altre fonti, redige annualmente e pubblica per ciascun CdS una relazione in cui viene valutata la qualità dei progetti di Corso di Studio.

Art. 14 – Trasparenza e conflitto di interessi

1. Ai fini di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza dei corsi di studio, ogni ulteriore informazione riguardante le caratteristiche del CdS, nonché i servizi agli studenti e gli altri aspetti di carattere amministrativo è pubblicata e aggiornata sui siti di Dipartimento e di Ateneo, agli indirizzi www.unimore.it e www.unimore.it/ateneo/dmm.html.

2. Nelle prove di ammissione, di verifica del profitto e nelle prove finali il docente che abbia rapporti di coniugio, parentela e affinità fino al quarto grado con il candidato deve astenersi dal prendere parte alla commissione esaminatrice. Lo svolgimento di dette prove è ispirato ai principi del Codice Etico di Ateneo.
3. Le Rappresentanze Professionali (Collegio) che fanno parte della Commissione devono essere dello stesso profilo professionale, in servizio attivo e non devono ricoprire il ruolo di Docenti o Tutor Didattici universitari nello stesso CdS al fine di assicurare una funzione di controllo esterna e indipendente della qualità e pertinenza della preparazione professionale degli studenti.

Art. 15 – Norme finali e transitorie

1. Le modifiche al presente Regolamento sono approvate con le stesse modalità di cui all'art. 9 del Regolamento Didattico di Ateneo.
2. Con l'entrata in vigore di eventuali modifiche al RDA o di altre nuove disposizioni in materia si procederà in ogni caso alla verifica e all'integrazione del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento si applica a tutti gli studenti immatricolati al Corso di studio ed ha validità sino all'emanazione di eventuali successive modifiche e/o integrazioni; per quanto compatibile si applica anche agli iscritti di altre coorti.
4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento al regolamento alla Facoltà di Medicina e Chirurgia, laddove prevista.